

ACCERTAMENTO

Variazione anagrafica coincidente con la comunicazione del nuovo indirizzo

di Euroconference Centro Studi Tributarî



Dal giorno in cui il contribuente **comunica la variazione dell'indirizzo** decorre il **termine di trenta giorni** entro il quale le notifiche possono essere effettuate anche alla precedente **residenza**. **Irrilevante è il momento del successivo perfezionamento formale** dell'iscrizione anagrafica.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 41137**, depositata ieri, **22 dicembre**.

Un dottore commercialista veniva raggiunto da una **cartella di pagamento** basata su un **avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e non impugnato**.

Il dottore commercialista impugnava la cartella, rilevando di **non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento**, che era stato notificato **presso la vecchia residenza un mese e due giorni dopo l'avvenuta comunicazione all'anagrafe del trasferimento**. Il **perfezionamento formale** della variazione anagrafica, però, si concretizzava solo qualche giorno dopo l'avvenuta notifica.

La questione giungeva quindi dinanzi la Corte di Cassazione che ha avuto modo di richiamare [l'articolo 60, comma 1, lett. c\), D.P.R. 600/1973](#), nella versione all'epoca vigente, il quale prevedeva che la **notificazione** dovesse effettuarsi **nel domicilio fiscale del destinatario**, mentre il successivo **comma 3** aggiungeva che **le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo** a quello in cui è avvenuta la variazione anagrafica. Anche **l'attuale formulazione del citato articolo 60 D.P.R. 600/1973**, per la verità, espressamente prevede che **“Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica”**.

Con il termine **“variazione anagrafica”** viene fatto riferimento al **giorno della comunicazione**

della variazione dell'indirizzo a cura del contribuente. Non assume invece rilievo il **perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica.**

D'altra parte, sarebbe assurdo pensare che il legislatore volesse **collegare effetti tanto importanti a un termine non noto al contribuente e nemmeno all'amministrazione**, essendo lo stesso esclusivamente legato all'**adempimento posto in essere dal funzionario comunale** deputato a provvedervi (per il quale non è prevista nemmeno una **formale comunicazione** ai soggetti interessati).

Non può quindi ritenersi che il termine di trenta giorni sia legato al **perfezionamento formale della iscrizione**, perché dal momento in cui la variazione è non solo comunicata ma addirittura **formalizzata, non c'è motivo** per l'Amministrazione **per continuare a notificare al precedente indirizzo.**

In conclusione, **una volta effettuata la comunicazione**, il contribuente è esposto, nei successivi **trenta giorni**, al **rischio di ricevere la notifica al precedente indirizzo; decorso tale termine**, il nuovo indirizzo produrrà però i suoi effetti anche nei fronti degli **Uffici finanziari**, ragion per cui è **esclusa la possibilità di notificare al precedente indirizzo**, indipendentemente dal tempo che gli uffici dell'anagrafe impiegheranno per adempiere agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente.

Anche l'indicazione del precedente indirizzo nella **dichiarazione fiscale** successiva all'effettivo trasferimento della residenza non assume rilievo nell'ambito della fattispecie in esame.